La GESTIONE DEI RIFIUTI

Frosinone, una situazione pesantissima che non ha mai fine

In questi anni la vicenda dei rifiuti rappresenta uno dei nodi irrisolti della città di Frosinone dove si sono succedute varie amministrazioni. Ad oggi la ditta concessionaria è la De Vizia, vincitrice di un bando pubblico rimasto sospeso per almeno 6 anni, mentre il servizio in proroga veniva svolto dalla ditta Sangalli, subentrata per cessione di ramo d'azienda nel 2008.

Il servizio gestito dalla Sangalli (2008-2017) rileva la insufficiente e peraltro mai progressiva raccolta differenziata rispetto ai livelli annunciati, per rispettare gli obblighi previsti dal d.to l.vo 22/97, aggiornato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce che la *raccolta differenziata dei rifiuti urbani deve avrebbe dovuto raggiungere almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012*. Le performance cittadine di differenziata realizzata, invece, non superano mai il 18%.

Il contratto della Sangalli prevedeva costo di €.3.200.000 all'anno, ma i cittadini pagavano quasi tre volte tanto!

Oggi gli appalti costano all'Ente come da bando, almeno €.5.200.000 annui. Nonostante l'alto importo i soldi non coprono l'intero servizio. Esso deve continuamente essere sostenuto da una cifra altrettanto pesante (ca €.4.000.000) per coprire tutta la differenziata non effettuata, che finisce soprattutto nella SAF.

Un circuito terrificante che ha visto i cittadini pagare per lunghi 10 anni più di €.70 milioni di senza che alcuni servizi fondamentali fossero eseguiti. Dal 2018 al 2023 (appalto della Devizia) si copre una cifra ancora più cospicua, almeno €.45.000.000 ogni cinque anni. E i servizi sono realmente svolti secondo il capitolato?

C'è un danno da quantificare? Vi sono soggetti responsabili? Tutto questo reca pregiudizio erariale? I cittadini possono ricorrere all'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari, nel quale si specifica che *"il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento"*?

La vicenda dei rifiuti purtroppo si lega a vicende di corruzione che la magistratura sta cercando di sbrigliare, che ha visto il vicesindaco del Comune di Frosinone essere arrestato nel dicembre 2013 in merito al bando per la gara sospesa nel 2013. Nel

2015 il Comune ritentò la gara affidandola nuovamente alla società che aveva avuto problemi nel 2013. Il TAR, chiamato in causa, riconobbe alla società ricorrente che era riuscita a dimostrare che la "moralità professionale" legata alle vicende giudiziarie dei componenti dello staff della società è un requisito essenziale! Ricorso accolto ma situazione rimasta immutata visto che si attende il Consiglio di Stato.

Un caracollante intreccio non ancora risolto che i cittadini pagano pesantemente in termini economici, e non solo i cittadini frusinati. A questo si aggiunge infatti il versamento in discarica dei rifiuti eccedenti, che ha comportato anche un danno all'ambiente, per il deterioramento aggiuntivo delle risorse naturali causato dall'immissione di maggiori quantità di sostanze e microorganismi nel terreno e di gas nocivi nell'aria circostante alla discarica.

La parte inerente la tariffa del tributo è stata oggetto di ricorso di alcuni cittadini alla Commissione Provinciale, che accoglie e motiva per una causa normativamente prevista e sulla base di un principio di corrispettività che deve presiedere alla prestazione e pagamento di servizi pubblici.

E' l'ora che i cittadini vessati da tributi esosi e che spesso non corrispondono ai servizi comincino una lenta risalita per farsi restituire il dovuto. Cominciamo con la restituzione dell'80% della TARI per gli anni 2015/16/17/18.

A cura del Movimento RIGENERARE Frosinone, mail: rigenerarefrosinone@gmail.com

Testo del ricorso

Dal 2007 al 2017 la raccolta differenziata al comune di Frosinone non ha mai superato il 18% nonostante che il *Capitolato di gara per l'affidamento dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi complementari di igiene urbana* (CAT.16 CPC 94), del novembre 2005, all'art.34 *Raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, prevedeva di rispettare gli obblighi previsti dal d.to l.vo 22/97, aggiornato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti
1. *Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresi', entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno...*
Art. 205 Misure per incrementare la raccolta differenziata
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito (*) territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
La ditta Sangalli, all'epoca di fatti vincitrice dell'appalto, nonostante lo scarso rendimento ha usufruito di numerose proroghe (d.d. n. 425 del 24/10/2012; d.d. n. 1513 del 26.06.2013; d.d. n. 3459 del 30/12/13; d.d. n.1825 del 29/6/15, e successive proroghe) intervenute in 10 anni di gestione del sistema rifiuti. Tutto ciò in evidente violazione del comma 4 dell'art 4 dello stesso capitolato, dove si legge che: "*La proroga potrà essere accordata nel caso in cui la ditta dimostri di aver provveduto con diligenza a quanto sia di sua competenza e che il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore e cmq per ragioni non ad essa imputabili*".
Si aggiunge inoltre che:
- all'articolo 6 "Procedura d'appalto", comma D, si prevedeva una attribuzione del 20% del totale del punteggio massimo assegnabile alla migliore proposta di raccolta differenziata dettagliata unitamente all'impegno della creazione di una isola ecologica, con l'indicazione di campagne premiali nei confronti della cittadinanza, circostanza nemmeno questa mai realizzata;
- all'art.12 relativo alle penalità, la medesima procedura prevedeva, a) facoltà in capo al Sindaco, di ordinare e fare eseguire d'ufficio i lavori non correttamente effettuati; b) al comma 7 della medesima disposizione, la mancata esecuzione del servizio veniva inoltre sanzionata con una penalità da 300 a 3000 euro con possibilità di raddoppio. Nessun riscontro né tantomeno alcuna documentazione in merito è rilevabile dal sito del Comune di Frosinone.
- All'art.13 si prevedeva la decadenza dall'appalto in caso di irregolare espletamento del servizio;
- all'art.34 Comma 2 alla ditta veniva consentita la vendita dei rifiuti con relativo incasso
- all'art 35 comma 5 era ribadita la previsione di una Isola ecologica attrezzata la cui collocazione doveva essere indicata dall'amministrazione comunale, mai realizzata;
- Art 36 Comma 2 era previsto a carico del concessionario l'onere del trasporto dei rifiuti raccolti.

Nonostante fosse stato previsto in capo all'azienda vincitrice dell'appalto, nei piani finanziari 2015, 2016, 2017 del Comune di Frosinone, tale onere è stato caricato sui costi a carico dell'utenza;
Si rileva inoltre che non sono esplicitate nei vari piani finanziari le motivazioni relativi agli scostamenti del calcolo della tariffa in merito alla parte variabile, soprattutto quella del 2016 aumentata considerevolmente rispetto all'anno 2015, così come disposto dal DPR 27/4/99 n.158.
Va che aggiunto che nei piani finanziari approvati dal Comune di Frosinone sono del tutto assenti le motivazioni relativo per il mancato raggiungimento di un elevato livello del servizio e tale circostanza è presente nei piani 2017 2016 e 2015.
Per completezza dei dati fin qui indicati si allega di seguito una tabella fornita dal Comune di Frosinone ed attualmente presente nei dati ISTAT di settore, nella quale si evidenzia come nel periodo della sua gestione la Sangalli abbia realizzato la differenziata secondo lo schema di seguito riprodotto: 2008 12,60%, 2009 14,75%, 2010 16,66%, 2011 14,75%, 2012 17,30%, 2013 15,97%, 2014 18,52%, 2015 18,00%, 2016 15,39%, 2017 17.79%.

Questa situazione, come sopra schematicamente rappresentata, con livelli di differenziata molto bassi e comunque inferiori alle stime previste ed all'obbligo risultante dal capitolato d'appalto, ha determinato da parte del Comune di Frosinone:
a) un aggravio di costi dovuti all'invio dei rifiuti indifferenziati a società di smaltimento come la SAF, che ha comportato una crescente spesa della parte variabile (anno 2005 50% del totale, 2016 e 2017 67% del totale) per un totale relativamente all'anno 2017 a carico delle famiglie, di circa €.10 milioni;

b) *Una diminuzione patrimoniale subita dalle casse comunali per i mancati introiti imputabili alla inapplicazione delle sanzioni alla ditta appaltatrice per il mancato raggiungimento degli standards di raccolta previsti quantificata*,

Utilizzando uno schema con livelli di penalizzazione contenuto nel bando del 2013, in vigore, appunto, dal 1° ottobre 2017, che prevede 20.000/30.000 euro per punto percentuale e adottando la % massima prevista nel 65% dal 2012, si quantificherebbe una penalizzazione di € 8.129.200,00.

Tanto argomentato, atteso che l'art. 24 del Regolamento prevede che, in caso di "mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero l'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento", il tributo in questione è dovuto nella misura del 20% dell'imponibile accertato, l'odierno ricorrente, in applicazione della citata disposizione, ha conseguentemente provveduto a pagare in tale misura la tariffa applicata.

Rifiuti e tangenti

Tangenti per i rifiuti, arrestato vicesindaco Frosinone

Consiglio comunale 18/12/2013: intervento del CONSIGLIERE CRESCENZI: "*Fulvio in questi giorni è stato vittima di un grave incidente subito probabilmente da passeggero del sedile di dietro e non da autista*".

Il vicesindaco di Frosinone, Fulvio De Santis, è stato arrestato questa mattina. I militari della Guardia di Finanza di Milano e Monza hanno arrestato 26 persone, 14 in carcere e 12 ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Monza con al centro appalti pubblici truccati e tangenti a politici e amministratori locali. L'operazione in corso dell'... Lombardia, Piemonte, Lazio ... nel Milanese, e app...

APPALTO ALLA SANGALLI QUEL BANDO SU MISURA

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento

RIFIUTI A FROSINONE 2008-2018
Mancato espletamento del servizio, corruzione, proroghe non legittime

A QUANDO LE DIMISSIONI DELL'AUTISTA E DEI PASSEGGERI DELLA GIUNTA?

⇒ Dal 2008 al 2018, l'appalto dei rifiuti costava ca €.3,2 milioni a fronte di una spesa tripla per i cittadini

⇒ Dal 2019 l'appalto costerà €.5,2 milioni l'anno a fronte di una spesa quasi doppia per i cittadini !

FROSINONE - LA GARA DA 26 MILIONI SULLA DIFFERENZIATA

Rifiuti: le motivazioni della "batosta" del Tar

Dopo il TAR anche il Consiglio di Stato bacchetta il Comune nella sentenza sulla vicenda Sangalli, non avendo accertato il requisito di affidabilità morale per una società il cui amministratore di fatto è condannato definitivamente in sede penale per gravi reati contro la pubblica amministrazione: *«acquisizione fraudolenta degli appalti pubblici, attraverso il metodico ricorso al pagamento di somme di denaro in contante (anche di cospicua entità) quali "tangenti" necessarie alla corruzione di pubblici ufficiali ed alla sistematica alterazione delle procedure di gara»*

RigenerareFrosinone

Commissione Tributaria provinciale di Frosinone
Sezione 3° - RGR 759/2019

Il ricorrente, con l'unico motivo di contestazione, eccepiva la illegittimità ed infondatezza dell'avviso impugnato per presunto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in violazione della disciplina di riferimento, che giustificherebbe la debenza del tributo in misura pari al 20% del dovuto.

Inoltre, contestava le motivazioni che sono esplicitate nei vari piani finanziari relativi agli scostamenti del calcolo della tariffa in merito alla parte variabile, soprattutto quella del 2016 aumentata in modo ingiustificata rispetto all'anno 2015, così come disposto dal DPR 27.04.99 n. 158. Pertanto, per l'anno in questione ha pagato il tributo nella misura del 20% dell'imponibile accertato.

All'udienza del 07.09.2020 la Commissione, ritenuto indispensabile ai fini del decidere acquisire i capitolati speciali di appalto relativi alla gestione RSU del Comune di Frosinone per gli anni dal 2014 al 2017 e dal 2017 in poi, ordinava alla parte più diligente di produrli mediante deposito cartaceo presso la segreteria di questa Commissione almeno 10 giorni prima della prossima udienza che fissa il 12.10.2020, ore 9,30.

Il Comune di Frosinone accoglie tale richiesta e depositava in date successive quanto stabilito e richiesto nell'ordinanza del 07.09.2020.

All'udienza pubblica odierna, sulle conclusioni dell'interessato (risulta assente il rappresentante del Comune), la lite veniva introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Esaminata la produzione delle parti e la documentazione probatoria, la Commissione ritiene che il ricorso risulti fondato, per i motivi di cui *infra.*

Dalla documentazione versata in atti, risulta che il contribuente ha pagato il dovuto sulla base della disciplina traibile dal capitolato speciale di appalto 2017 (65% raccolta differenziata di cui all'art.24 del regolamento) autoriducendosi il contributo dovuto per il servizio in presenza di una causa normativamente prevista e sulla base di un principio di corrispettività che deve presiedere alla prestazione e pagamento di servizi pubblici.

Alla luce di quanto argomentato, atteso che il citato art. 24 del regolamento prevede che, in caso di "mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero l'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento", il tributo in questione è dovuto nella misura del 20% dell'imponibile accertato, come regolarmente il ricorrente ha provveduto a pagare in tale misura la tariffa applicata.

Conclusivamente, come anticipato, il ricorso si rileva fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

Ritiene la Commissione che nel caso di specie ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
LA COMMISSIONE